

### **REGOLAMENTO**

PER IL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI SERVIZI
RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO, RESIDENZIALI A CARATTERE
TEMPORANEO E SEMIRESIDENZIALI PER IL SODDISFACIMENTO
DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLE PERSONE NON AUTONOME E
NON AUTOSUFFICIENTI E PER IL SOSTEGNO SOCIOEDUCATIVO
NELLE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 14 dicembre 2015.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 Testo in vigore dal 21.03.2018

### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Descrizione dell'intervento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di intervento dell'Amministrazione Comunale per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e/o non autosufficienti e per il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale.

L'Amministrazione interviene con un contributo per il pagamento della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali, presso strutture a carattere socio assistenziale e/o sociosanitario, mediante concessione all'utente richiedente di un contributo alla persona, e provvedendo alla liquidazione dello stesso direttamente all'ente gestore della struttura ospitante.

La misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta, al netto della eventuale quota a carico del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) come prevista dalla normativa in materia di L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), come più avanti individuata, e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.

2. Fermo restando il principio di libera scelta e le valutazioni delle UVMD (*Unità di Valutazione Multi Disciplinare*), il limite massimo dell'integrazione comunale non potrà superare comunque l'importo annualmente stabilito dall'Amministrazione con apposito atto dell'organo competente, individuato in rapporto al valore della media matematica della retta delle analoghe strutture del territorio di riferimento (¹) maggiorato del 20%, a meno che la struttura di riferimento risulti l'unica idonea disponibile all'accoglienza al momento del verificarsi della situazione di bisogno.

## Art. 2 - Finalità

Il contributo per il pagamento della retta di cui al precedente art. 1 "Descrizione dell'intervento" è finalizzato a garantire alle persone anziane ed adulte che abbiano attestata la necessità di una assistenza continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea che assicuri loro un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

#### Art. 3 - Destinatari

Destinatari del contributo in oggetto sono persone anziane e/o adulte prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale, come definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (*UVMD*), tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

<sup>(1)</sup> Vale a dire il territorio della Regione

# Art. 4 - Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale

- 1. Per i soggetti di cui al suindicato articolo 3, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi punti del presente articolo, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico finalizzato al pagamento totale o parziale della retta a titolo di contributo alla persona.
- 2. L'utente che non sia in grado di sostenere autonomamente il pagamento del valore della retta (²) presenta domanda di intervento economico al Comune di residenza (secondo anche quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della L.R. n. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" destinatari del sistema integrato, per comune di residenza si intende l'ultimo comune dove il soggetto risulta essere stato residente prima dell'inserimento presso la struttura oggetto della richiesta di intervento economico).
- 3. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico comunale, verranno coinvolti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 del CC-.
- 4. L'istanza per il pagamento della retta di inserimento in struttura può essere alternativamente sottoscritta:
  - a) dal beneficiario
  - b) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno
- c) da un familiare di riferimento od altro soggetto identificato dall'interessato, qualora quest'ultimo fosse materialmente impossibilitato a firmare.

L'interessato o chi per esso dovrà produrre all'Amministrazione un ISEE sociosanitario residenziale, integrato dalle eventuali componenti aggiuntive; inoltre la pratica dovrà essere corredata dalla relazione sociale e dal verbale dell'UVMD/certificato medico, per la verifica dei requisiti previsti dai precedenti artt. 2 e 3 unitamente alle informazioni necessarie ad aggiornare la condizione economico-patrimoniale del richiedente, nonché valutare un eventuale coinvolgimento dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo.

- 5. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento prima dell'inserimento in struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta della struttura medesima ospitante per un periodo massimo di 180 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni non derivanti da impedimenti legittimi (la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'Ente), l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura, di norma, come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.
- 6. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico o di gestire i pagamenti della quota di compartecipazione posta a suo carico ("quota sociale"), il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto

<sup>(2)</sup> Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico, con relativa decorrenza e modalità di versamento. A tal fine, il soggetto chiamato a rappresentare giuridicamente la persona assistita, deve presentare tempestivamente all'Amministrazione i documenti previsti per la verifica della capacità di compartecipazione alla spesa della retta da parte dell'assistito, nonché procedere alla sottoscrizione delle dovute impegnative al versamento, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le parti.

7. Qualora l'inserimento in struttura residenziale fosse determinato da una necessità di intervento di sostegno nei confronti di un soggetto non certificabile sotto l'aspetto sanitario, attestata da una motivata relazione sociale, si valuterà la compartecipazione alla spesa della retta, anche sulla base di un ISEE ordinario.

# CAPO II – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER SERVIZI RESIDENZIALI

## Art. 5 - Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

- 1. La misura massima dell'intervento economico comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente, così come di seguito quantificata:
- a. il contributo dell'ente è pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione dell'utente, corrispondente al valore del proprio ISEE, tenuto conto della disponibilità per le "piccole spese" che si determina come di seguito indicato:
  - I. il "margine di autonomia per le piccole spese" si riconosce agli ospiti titolari di reddito per i quali l'Amministrazione Comunale interviene nel pagamento della retta;
- II. l'importo minimo del margine per le piccole spese è di € 110,00 mensili, per dodici mensilità (importo annuo € 1.320,00);
- III. l'importo minimo del margine per le piccole spese è di € 150,00 mensili, per dodici mensilità (importo annuo € 1.800,00), per i soggetti disabili adulti certificati ai sensi della Legge 104/92;
- IV. è prevista la possibilità di implementare la quota minima (di € 110,00 e di € 150,00), per situazioni particolari e su proposta congruamente motivata del Servizio Sociale, fino ad un importo massimo di € 250,00 mensili;
- V. è stabilito che il suddetto margine possa essere ridotto della metà qualora l'inserimento in struttura o l'uscita dalla stessa avvengano nel corso della mensilità, determinando un numero di giornate di assenza superiore a 15 gg."

I valori sopra indicati potranno essere aggiornati con apposito provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente.

b. a partire da un patrimonio disponibile attualmente stabilito in € 2.500,00, il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un patrimonio disponibile attualmente stabilito in un importo pari o superiore a € 20.000,00 (valore che potrà essere di volta in volta aggiornato con apposito provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente). Ciò vuol dire che i nuclei famigliari con un patrimonio disponibile uguale o superiore a € 20.000,00 saranno tenuti a pagare

l'intera retta. Per patrimonio disponibile si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata a tal fine da uno dei componenti il nucleo familiare come anagraficamente costituito almeno 12 mesi prima della data dell'istanza per il contributo di cui trattasi, i cui valori sono desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (in quanto i valori presenti all'interno dell'attestazione ISEE sono aggregati e quindi il dato non consente la differenziazione tra tipologie di proprietà immobiliari).

- c. il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente alla quota di compartecipazione alla spesa a carico dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. (fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4) lett. b).
- 2. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare dei redditi del beneficiario della prestazione diversi da quelli inseriti nell'ISEE oggetto di valutazione per l'intervento comunale (per tipologia o/e per valore), gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato.
- 3. In caso di ISEE elevati pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà procedere a specifici accordi con l'utenza in merito agli interventi per il pagamento della retta di cui trattasi.

Resta fermo che il ricavato derivante dall'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, deve essere opportunamente vincolato al pagamento della retta ed al rimborso delle spese preventivamente sostenute dal Comune.

Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della retta da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi eventualmente sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.

Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente, su proposta motivata dell'assistente sociale, al valore dell'ISEE potrà essere sottratta:

- a) la quota derivante dalla valutazione del patrimonio immobiliare dato dalla prima casa e relative pertinenze;
- b) la quota di reddito non disponibile (per esempio: cessione del quinto, debiti maturati, Irpef, contributi.....)
- 4. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del DPCM 159/2013, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013. La componente non è calcolata:
- a) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 DPCM 159/2013 (disabilità/non autosufficienza);

- b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.
- 5. Qualora, nel corso della fase istruttoria ovvero dell'intervento, dovessero rilevarsi o subentrare modifiche sostanziali dei redditi di soggetti tenuti al calcolo della componente aggiuntiva, gli interessati hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione al fine della rideterminazione dell'intervento.
- 6. A fronte di una o più componenti aggiuntive, la quota minima a carico per ciascun figlio verrà determinata proporzionalmente in base all'incidenza della singola componente aggiuntiva sul valore dell'ISEE. Resta inteso che, pur in presenza di una o più componenti aggiuntive, qualora i soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa non dovessero provvedervi, in assenza di soluzioni alternative, l'Amministrazione interverrà economicamente a tutela dell'ospite, fatte salve le azioni di rivalsa e recupero della spesa che dovesse decidere di intraprendere.

# CAPO III - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI A CARATTERE TEMPORANEO, PER SERVIZI DIURNI E PER SERVIZI RESI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SEMIPROTETTE

#### Art. 6 – Interventi

Gli interventi di contribuzione dell'Amministrazione per il pagamento di rette possono essere rivolti anche a soggetti che necessitano, secondo i criteri sopra meglio precisati, di un inserimento in strutture residenziali a carattere temporaneo o centri diurni o strutture residenziali "semiprotette" (residenzialità non supportata dalla presenza di una assistenza continuativa).

# Art. 7 – Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

E' prevista una compartecipazione al costo del servizio in funzione della condizione economica determinata in base ad un ISEE ordinario, valido anche per prestazioni di natura socio-sanitaria.

La percentuale di compartecipazione dell'utente è massima (100%) per ISEE uguale o superiore a € 20.000,00; nessuna compartecipazione per ISEE minore o uguale a € 8.000,00; per valori ISEE compresi tra € 8.000,00 e € 20.000,00, la percentuale di compartecipazione viene determinata in maniera direttamente proporzionale.

Restano ferme le eccezioni previste al precedente art. 5, nonché il coinvolgimento dei soggetti tenuti agli alimenti.

Sarà cura della Giunta o del competente organo esecutivo modificare eventualmente i suddetti limiti ISEE e le relative percentuali di compartecipazione.

## CAPO IV - NORME FINALI

## Art. 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

- 1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
- 2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i preposti uffici comunali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
- 3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
- 4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge (attualmente gli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali").

## Art. 9 – Deroghe

Sulla base di una relazione argomentata del Servizio Sociale, anche in assenza della messa a disposizione delle informazioni riguardanti la condizione economica del richiedente e/o dei soggetti tenuti alla compartecipazione, nel caso di situazioni eccezionali che verranno valutate di volta in volta, l'Amministrazione garantisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti a tutte le persone, fatte salve le eventuali azioni di recupero che si ritenesse di dover avviare.

## Art. 10 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra norma comunale in merito.

# Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016, salvo diversa disposizione.